



**COMUNE di GARGALLO**  
**(Provincia di Novara)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2007

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2022

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Sommario

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 - ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF ..... | 3 |
| Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA .....                    | 3 |
| Articolo 3 - ESENZIONI .....                                       | 3 |
| Articolo 4 - VERSAMENTO.....                                       | 3 |
| Articolo 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....                   | 3 |

#### **Articolo 1 - ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 e s.m.i..

#### **Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006.
3. Nelle more del riordino della fiscalità il Comune può mantenere le aliquote differenziate sulla base dei 4 scaglioni vigenti fino all'anno 2023 (€ 0,00 - 15.000,00; 15.000,00 – 28.000,00; 28.000,00 – 50.000,00; oltre 50.000,00) invece di applicare gli scaglioni previsti a partire dall'anno 2024 dal D.Lgs. n 216/2023 (€ 0,00 – 28.000,00; 28.000,00 – 50.000,00; oltre 50.000,00).
4. La deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento affinché possa essere applicata dal 1° gennaio sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 3 - ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

#### **Articolo 4 - VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il termine previsto dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

#### **Articolo 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione di tributi.